

COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

PROVINCIA DI SONDRIO



REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO DELLE STRADE AGRO – SILVO – PASTORALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro – silvo - pastorali e le loro diramazioni nel territorio comunale di Castello Dell'Acqua denominate:

Denominazione strada	Id strada	Id tratto	classe di transitabilità	Luogo di partenza e quota		Luogo di arrivo e quota	
				Da	mt. S.l.m. (c.a)	A	mt. S.l.m. (c.a)
Val Malgina	53	0	IV	La Paiosa	690	B. Colombini	1014
Strada dei Prati	53	1	IV	Fraz. Annunziata	650	Alpe Piazzola	1168
Alpe Piazzola - Piana d'Avez	53	5	III	Alpe Piazzola	1200	Piana d'Avez	1350
Verina-Dossi	61	0	IV	Ca' Verina	595	Dossi	564
Ca' Gianni – Alpe Piazzola	53	4	III	Ca' Gianni	860	Alpe Piazzola	1202
Diramazione Ca' Nesina				Strada di Piazzola		Ca' Nesina	
Diramazione Ca' La Grisa				Casera		Ca' La Grisa	
Diramazione verso La Croce				Strada di Piazzola		La Croce	

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro – silvo - pastorali di proprietà pubblica.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro – silvo - pastorali è l'Amministrazione Comunale di Castello dell'Acqua.

La proprietà potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada denominata “Alpe Piazzola – Piana d’Avez” sarà chiusa da barriera munita di chiave; le restanti strade agro-silvo-pastorali potranno chiuse, qualora la proprietà lo ritenesse necessario.

Sulle strade sopra menzionate potranno essere rilasciati permessi solo alle categorie A2 – B3 – B5 di cui al successivo art. 8.

Il titolare del permesso ha l’obbligo:

- di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un’ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L’ordinanza dovrà essere esposta all’inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell’autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro – silvo - pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito, allegata e parte integrante del presente regolamento (allegato A), deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l’accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l’arco temporale relativo al bisogno d’uso inoltre deve essere compilata in ogni sua parte nelle sezioni interessate, allegando ad essa la documentazione richiesta.

Art. 8 Rilascio dell’autorizzazione al transito

L’autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 10 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Sul detto permesso andranno indicati:

a) l'intestatario del permesso;

b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:

- discendente di primo grado
- collaterale di primo grado (coniuge);

c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita l'intestatario alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari degli immobili, loro ascendenti, discendenti, collaterali di primo grado, coniuge, serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture, loro ascendenti, discendenti, collaterali di primo grado, coniuge, situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture, loro ascendenti, discendenti, collaterali di primo grado, coniuge situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate e autorizzate;

B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate;

B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7 e 8, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).
- E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Art. 9 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 10 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare veicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69 e s.m.i..

Art. 11 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità à ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Prendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ²	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹⁴	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 12 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8 – 10 - 11.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.16.

Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio, della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, del Parco Orobic Valtellinesi (solo per le strade che danno accesso al territorio entro i confini del parco stesso), nonché dei Comuni di Ponte in Valtellina, Chiuro, Tresivio, Piateda, Castello dell'Acqua e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).
- Persone con limitata o impedita capacità motoria, che espongano il relativo contrassegno invalidi ai sensi art. 188 C.d.s.;

Art. 14 Sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente regolamento, in conformità alla L.R. 29.10.2007 n. 27 sono esercitate dal Corpo Forestale Regionale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia Locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla [legge regionale 29 dicembre 1980 n. 105](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.
2. Chiunque transiti senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata.
3. Le sanzioni saranno elevate, come prescritto dalle norme di attuazione della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) , concernente modifiche al sistema penale ed introitate dagli enti medesimi.
4. A coloro i quali, pur essendo autorizzati, non risultassero in possesso del contrassegno, ovvero durante la sosta del veicolo non lo porranno in evidenza, verrà comminata, in relazione all'art. 8, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
5. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.
6. I proventi dalle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitate dal comune di Castello dell'Acqua.

Art. 15 Periodo di validità delle autorizzazioni

- Il periodo di validità delle autorizzazioni, di cui al precedente art. 8, dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, salvo proroga:
 - Per la categoria d'utenza "A1" fino a 5 anni, salvo la perdita dei requisiti, rinnovabile;
 - Per le categorie d'utenza "A2 – A3" fino a 1 anno, salvo la perdita dei requisiti, rinnovabile;
 - Per le categorie d'utenza "B", "C" , "D" temporaneo e legato all'esigenza richiesta, (es. licenza di caccia, atti abilitativi edilizi, permessi raccolta funghi, ecc.), salvo la perdita dei requisiti, fino a un massimo di 6 mesi;
 - Per la categoria d'utenza "E" il permesso di transito, rilasciato ai soli organizzatori e fornitori, ha validità strettamente necessario per la durata della manifestazione compreso i tempi necessari ai preparativi ed allo smantellamento delle strutture;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 16 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C4 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solei giorni in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 18 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 19 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 20 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 21 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2 sono a titolo ridotto fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A3 fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B1 fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2 fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B3 fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B4 fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B5 fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1 fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D2 fino a € 20,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D3 fino a € 20,00;

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo gratuito per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze A1.

Art. 22 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulle strade in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulle medesime.

Art. 23 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro – silvo - pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 24 Giornata delle strade (facoltativo)

Si potranno, riprendendo una antica tradizione, istituire le “GIORNATE DELLE STRADE”, da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 25 Controlli

La Proprietà o il Gestore delle strade agro – silvo - pastorali effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 12, 16 e 18.

Art. 26 Allegati

I seguenti allegati sono parte integrante del presente regolamento:

Allegato A) – Modello di domanda di autorizzazione al transito, da compilare a cura del richiedente;

Allegato B) – Modello di Permesso rilasciato, a cura dell'ente gestore;

Allegato C) – Modello di richiesta di rinnovo di permesso già rilasciato, da compilare a cura del richiedente;